



Deliberazione della Giunta Comunale

n. 547 del 10/07/2026

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO DISCIPLINARE PER L'ACCESSO ALL'EMERGENZA ABITATIVA – ABROGAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 586/2021.

L'anno duemilaventisei, addì dieci del mese di Luglio, alle ore 11:20 e segg. nella Residenza Comunale di Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1	SALVETTI LUCA	Sindaco	Presente
2	CAMICI LIBERA	Vice Sindaco	Assente
3	RASPANTI ANDREA	Assessore	Presente
4	FERRONI VIOLA	Assessore	Presente
5	CEPPARELLO GIOVANNA	Assessore	Presente
6	MIRABELLI FEDERICO	Assessore	Presente
7	VIVIANI SILVIA	Assessore	Assente
8	MAGNANI MICHELE	Assessore	Assente
9	GARUFO ROCCO	Assessore	Presente
10	RAFANELLI ANGELA	Assessore	Presente

Presiede l'adunanza il Sindaco Luca Salvetti

Assiste il Segretario Generale Michele D'Avino

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria Deliberazione n. 586 del 29/10/2021, recante ad oggetto “*APPROVAZIONE MODIFICHE DISCIPLINARE PER L'ACCESSO ALL'EMERGENZA ABITATIVA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 149/2020*”;

Vista la Legge Regionale 23 luglio 2025, n. 36 ad oggetto “*Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP). Modifiche alla L.R. 2/2019*” che ha introdotto alcune modifiche all'accesso alle procedure di mobilità per i titolari di utilizzo provvisorio di un alloggio ERP ai sensi dell'art. 14 della L.R. 2/2019;

Considerata l'esigenza di adeguare il disciplinare vigente al nuovo intervento legislativo e, con l'occasione, procedere ad alcune modifiche/perfezionamenti del testo nonché intervenire sui procedimenti di decadenza dall'utilizzo delle sistemazioni non classificate ERP e sulle norme di utilizzo delle stesse per rafforzare l'incisività dell'azione amministrativa e la capacità di deterrenza dalla violazione delle stesse;

Ritenuto opportuno in particolare:

- non prevedere più la competenza della Commissione emergenza abitativa per la valutazione delle domande di cambio alloggio di utilizzatori provvisori, nonché elidere la relativa norma di riferimento, poiché nell'attuale quadro normativo, dopo l'approvazione della L.R. 36/25, per gli interessati è possibile procedere alla richiesta di mobilità attraverso il Bando generale di mobilità, in condizione di parità di trattamento con gli assegnatari definitivi;
- modificare la periodicità di aggiornamento della graduatoria di emergenza abitativa, che avviene di norma con periodicità quadrimestrale, stabilendo la possibilità di aggiornamento mensile per la Graduatoria sfratti;
- adeguare alla normativa in materia di ISEE il procedimento di valutazione delle attestazioni ISEE che presentano difformità;
- prevedere la temporaneità dell'autorizzazione all'utilizzo delle sistemazioni non classificate ERP, stabilendo in anni 3 il periodo massimo di autorizzazione, salvo la possibilità, a seguito di nuova valutazione, di rinnovare l'autorizzazione concessa;
- permettere all'Amministrazione di intervenire tempestivamente nel caso si renda necessaria ed urgente l'esecuzione di lavori negli immobili per evitare danni e/o per motivi di sicurezza;
- intervenire più efficacemente nel contrasto di comportamenti non rispettosi delle norme di utilizzo degli spazi comuni o del rispetto delle regole per lo smaltimento dei rifiuti, nonché penalizzare l'omessa revisione degli impianti termici da parte dei nuclei che risiedono negli alloggi autonomi;
- sanzionare con la decadenza non solo la grave violazione delle norme di utilizzo delle sistemazioni non classificate ERP, ma anche la violazione reiterata e non motivata delle norme ordinarie di condotta;

Vista la proposta di Disciplinare per l'accesso all'emergenza abitativa predisposta dall'Ufficio programmazione e servizi per il Fabbisogno abitativo, comprensivo dei suoi allegati (all. A condizioni per attribuzione del punteggio Graduatoria emergenza abitativa ed all. B - norme di utilizzo sistemazioni non classificate ERP destinate all'emergenza abitativa), parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che la proposta di modifica al regolamento è stata portata all'attenzione della Commissione Consultiva nella seduta del 20 maggio 2026 che ne ha apprezzato il testo senza alcuna richiesta di modifica;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. di approvare il “Disciplinare per l'emergenza abitativa”, le “condizioni per attribuzione del punteggio”, nonché le “Norme di utilizzo delle sistemazioni non classificate ERP destinate all'emergenza abitativa”, allegati parti integranti del presente atto;

2. di abrogare la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 586 del 29/10/2021, recante ad oggetto *“APPROVAZIONE MODIFICHE DISCIPLINARE PER L'ACCESSO ALL'EMERGENZA ABITATIVA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 149/2020”*;
3. di dare atto che l'entrata in vigore del regolamento avviene decorsi 15 giorni dalla data della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Segretario Generale
Michele D'Avino

Il Sindaco
Luca Salvetti



Comune di Livorno

DISCIPLINARE PER L'ACCESSO ALL'EMERGENZA ABITATIVA

Art. 1 Finalità

Il presente disciplinare intende regolamentare l'accesso al complesso di risorse finalizzate all'accoglienza di soggetti singoli e nuclei familiari che si trovano in una situazione di emergenza abitativa, secondo principi di imparzialità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati.

Art. 2 Oggetto

1. Costituisce oggetto del presente disciplinare la regolamentazione dell'accesso:

- a) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (d'ora in poi “ERP”) in disponibilità all'Amministrazione comunale, attribuibili come percentuale di riserva all'emergenza abitativa ai sensi dell'art. 14 della Legge regionale 2/2019 s.m.i. (d'ora in poi “Legge regionale”);
- b) ai locali e alle unità abitative di proprietà dell'Amministrazione comunale destinati alle finalità di cui al presente disciplinare;
- c) ai posti-letto presso i Centri di accoglienza o presso altre strutture di ospitalità a disposizione dell'Amministrazione comunale e destinate all'emergenza abitativa;
- d) alle soluzioni di *cohousing* o di coabitazione in alloggi a disposizione dell'Amministrazione comunale;
- e) alle altre sistemazioni alloggiative di qualsiasi tipologia (alloggi, coabitazioni, ecc.) acquisite a qualsiasi titolo (locazione, appalto, comodato, ecc.), anche temporaneamente, dall'Amministrazione comunale per destinarle all'emergenza abitativa.

2. Non rientrano nell'elencazione di cui al comma 1 le eventuali sistemazioni abitative a carattere temporaneo individuate dall'Amministrazione Comunale per rispondere a situazioni emergenziali straordinarie ed eccezionali, determinate dall'esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili oggetto di occupazione abusiva.

Art. 3 Commissione emergenza abitativa

1. Alla Commissione emergenza abitativa, istituita ai sensi dell'art. 5 del “Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 25/2025, sono attribuite le seguenti funzioni:

- valutazione delle domande di emergenza abitativa di cui all'art. 5 del presente disciplinare;
- formazione della “graduatoria emergenza abitativa” e della “graduatoria sfratti”;

- esame dei ricorsi e decisione in merito;
- decisione in merito all'esclusione dalla graduatoria;
- con riferimento alle sistemazioni non di edilizia residenziale pubblica, di cui all'art. 10 del presente disciplinare:
 - individuazione dei beneficiari;
 - decisione in merito alla conferma, modifica o revoca dei benefici e alla decadenza dalla titolarità degli stessi.

2. Le graduatorie sono soggette a periodici aggiornamenti, di norma a cadenza mensile per la graduatoria sfratti e quadrimestrale per la graduatoria di emergenza abitativa. In esito agli aggiornamenti la collocazione in graduatoria dei richiedenti potrà variare.

3. Le graduatorie sono pubblicate in una forma che garantisca l'anonimato dei richiedenti. Agli aventi titolo e ai rappresentanti dei Sindacati dei proprietari e degli inquilini, aventi interesse, è garantito l'accesso ai dati e alle informazioni nel rispetto della normativa sulla privacy.

Art. 4 Requisiti di accesso

1. I requisiti per l'accesso alle sistemazioni abitative di emergenza di cui all'art. 2 del presente disciplinare, devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare in favore dei quali si presenta istanza, con esclusione delle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo, il cui requisito deve essere posseduto dal solo richiedente.

I requisiti di accesso alle sistemazioni abitative di natura non ERP sono indicati al comma 2 del presente articolo.

Per accedere alla percentuale di riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'emergenza abitativa dalla normativa regionale devono essere posseduti oltre ai requisiti di cui al comma 2 del presente articolo anche i requisiti previsti dalla normativa di settore a livello nazionale e regionale ove più restrittivi.

2. I requisiti di accesso all'emergenza abitativa sono i seguenti:

- a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'unione europea; i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia;
- b) residenza anagrafica nel Comune di Livorno oppure nel caso di irreperibilità anagrafica nel Comune di Livorno, documentata presenza sul territorio comunale;
- c) Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 13.000;
- d) patrimonio mobiliare dichiarato nell'ISEE non superiore ad € 6.000. L'ammissibilità motivata delle istanze di coloro che presentano un patrimonio mobiliare superiore al suddetto limite ed inferiore ad €. 15.000, sarà valutata dalla Commissione di cui all'art. 3, previo accertamento di una documentata situazione di emergenza abitativa.
- e) requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi ERP di cui all'allegato A, lettere d1) e d2) della Legge regionale s.m.i.

2 bis I requisiti di accesso devono essere posseduti dal momento della presentazione dell'istanza fino all'avvio del procedimento di autorizzazione all'accesso alle sistemazioni abitative di emergenza. autorizzazione all'accesso alle sistemazioni abitative di emergenza.

3. Sono cause di esclusione dalla/e graduatoria/e:

- a) la titolarità di diritti di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- b) l'inserimento in sistemazioni abitative non classificate ERP ai sensi del presente disciplinare qualora il richiedente non possieda i requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica;
- b bis) la rinuncia non motivata alla proposta di inserimento in sistemazioni abitative non classificate ERP ai sensi del presente disciplinare qualora il richiedente non possieda i requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica;
- c) il riconoscimento di contributi economici finalizzati al passaggio da casa a casa o alla

continuità di locazione che determinano il venir meno della condizione di emergenza abitativa;

- d) la rinuncia non motivata alla proposta di assegnazione di un alloggio ERP idoneo al nucleo familiare. La rinuncia comporta, altresì, l'esclusione dalla graduatoria per due anni dalla data della rinuncia. La Commissione emergenza abitativa valuta le motivazioni della rinuncia e decide in merito all'esclusione.
- e) l'assenza di una condizione oggettiva di emergenza abitativa.

Art. 5 Domanda di emergenza abitativa

1. La domanda di emergenza abitativa dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dall'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo.

2. Il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) il possesso dei requisiti di accesso all'emergenza abitativa e anche l'eventuale possesso dei requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica;
- b) la composizione del nucleo familiare, con i dati identificativi di ciascun componente;
- c) la situazione soggettiva dei componenti del nucleo con riferimento;
- d) la condizione abitativa del nucleo familiare;
- e) la presenza o meno di una delle condizioni di cui alle lett. c), d) del comma 2 dell'art. 14 della Legge regionale;
- f) l'eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali o socio-sanitari, con indicazione del soggetto che ne è titolare (ASL, Comune, ecc.) e dell'operatore di riferimento e/o se usufruisce di interventi socio-terapeutici o assistenziali;
- g) ogni altro elemento ritenuto utile per l'attribuzione del punteggio per l'inserimento in graduatoria;
- h) il domicilio per le comunicazioni relative alla pratica e un recapito telefonico al quale essere reperibile.

3. Il richiedente dovrà dichiarare nella domanda il valore dell'ISEE in corso di validità del suo nucleo familiare, nonché il valore del patrimonio mobiliare ivi risultante. Ove la domanda sia presentata in favore di soggetti non ricompresi nella sua attestazione ISEE, dovrà dichiarare il valore dell'ISEE e del patrimonio mobiliare anche di quest'ultimi. Qualora l'attestazione ISEE presenti difformità rilevate dall'INPS il richiedente dovrà allegare alla domanda idonea documentazione giustificativa, pena l'esclusione dalla graduatoria. L'Amministrazione verificherà la completezza e la veridicità dei dati indicati nella DSU sulla base della documentazione prodotta. L'omissione o la non veridicità della DSU, nonché l'inidoneità della documentazione per il superamento delle difformità contestate, comporterà l'esclusione della domanda, fermo restando quanto previsto dall'art 76 del DPR 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci o documentazioni false.

Al fine dell'attribuzione del punteggio per l'inserimento in graduatoria, in presenza delle relative condizioni, dovrà presentare la seguente documentazione:

- certificato di invalidità civile o attestazione di handicap ai sensi L. 104/92;
- provvedimento esecutivo di sfratto, licenza di finita locazione, provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento con ordine di rilascio dell'alloggio (provvedimento di cui all'art 560 c.p.c. o atti conseguenti), ordini di rilascio dell'alloggio di altra natura;
- se separati/divorziati, omologa di separazione o provvedimento separazione giudiziale/divorzio oppure sentenza del Tribunale ordinario di cessazione convivenza more uxorio;
- certificato ASL attestante l'antigienicità dell'alloggio;
- contratto di locazione;

- documenti utili per valutare la morosità incolpevole o il mancato pagamento della quota di mutuo ai sensi art. 14 commi 2 e 3 della Legge regionale (licenziamento, riduzione orario di lavoro, cassa integrazione, mancato rinnovo contratti a termine, cessazione attività per cause di forza maggiore, malattia grave, ecc.),
- ogni altra documentazione ritenuta utile per una migliore valutazione della situazione.

4. Il richiedente deve assicurare la propria reperibilità. Qualora nella domanda non sia indicato il recapito telefonico e il domicilio ove rintracciare l'interessato la stessa sarà considerata irricevibile.

5. Il richiedente è tenuto ad aggiornare la domanda di emergenza abitativa ad ogni variazione significativa della propria situazione e con cadenza almeno annuale. Qualora non provveda al rinnovo della domanda, decorsi due anni dalla sua presentazione, l'istanza verrà esclusa d'ufficio dalla graduatoria ed archiviata.

Art. 6 Accertamenti

1. Su quanto dichiarato nella domanda verranno eseguiti i controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni. Il Comune effettuerà tali controlli attraverso i sistemi di interoperabilità e cooperazione applicativa esistenti, avvalendosi della Banca dati nazionale detenuta dall'I.N.P.S., dei dati dell'Anagrafe Tributaria (SIATEL), del Sistema Territoriale del Catasto (SISTER), dell'anagrafe comunale, di quella di altre Amministrazioni comunali e del Sistema informatico delle Camere di Commercio (TELEMACO) e di ogni altro strumento idoneo. La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale vigente.

2. L'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo provvederà agli accertamenti circa il possesso dei requisiti e all'istruttoria della domanda per l'individuazione delle condizioni per l'attribuzione del punteggio.

3. Al fine di valutare l'attribuzione del punteggio potrà essere richiesta all'interessato documentazione integrativa o valutata la necessità di procedere ad accertamenti attraverso i Servizi Sociali, Socio-Sanitari o la Polizia Municipale. Nel sottoscrivere la domanda il richiedente esprime il proprio consenso agli accertamenti necessari e al trattamento dei dati sensibili che riguardano il nucleo familiare.

4. Qualora, successivamente all'inserimento in graduatoria dell'istanza, vengano accertate d'ufficio cause di esclusione o la perdita di requisiti di accesso, la stessa verrà esclusa al primo aggiornamento utile. E' salva la possibilità per il richiedente di presentare opposizione entro 30 gg. dalla pubblicazione.

Art. 7 Graduatoria emergenza abitativa

1. Le domande di emergenza abitativa vengono inserite nella "*Graduatoria emergenza abitativa*" sulla base del punteggio ottenuto con riferimento alle condizioni di attribuzione di cui all'allegato A del presente disciplinare. A parità di punteggio l'ordinamento avviene in base alla data di presentazione della domanda di emergenza abitativa.

2. La Commissione emergenza abitativa esamina le domande, decide l'attribuzione dei punteggi e dispone l'inserimento in graduatoria.

Art. 8 Graduatoria sfratti

1. Il presente articolo disciplina l'accesso alla percentuale di riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata dalla Legge regionale agli sfratti esecutivi non prorogabili, inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica, che siano stati intimati per finita

locazione o morosità incolpevole, ai sensi articolo 14 comma 2 lett. c) della Legge regionale. La condizione di morosità incolpevole non dovrà essere stata risolta attraverso l'accesso al Fondo nazionale di cui alla L. 124/2013 con il riconoscimento di contributi per la continuità di locazione e/o il passaggio da casa a casa.

2. Gli elenchi di esecuzione degli atti di rilascio con la Forza Pubblica vengono trasmessi all'Amministrazione comunale periodicamente.

3. La Commissione emergenza abitativa individua, tra coloro che hanno presentato domanda di emergenza abitativa, le istanze che posseggono i requisiti previsti dalla Legge regionale per accedere alla percentuale di riserva di cui al presente articolo.

4. le istanze individuate sono collocate nella graduatoria sfratti sulla base dei seguenti criteri:

- a) priorità per coloro il cui sfratto non sia stato ancora eseguito con ordinamento dal meno recente al più recente (sarà presa a riferimento la data di primo inserimento nel calendario UNEP per l'esecuzione con la forza pubblica);
- b) in subordine nuclei familiari il cui sfratto sia stato già eseguito. Le istanze saranno ordinate sulla base dei seguenti criteri:
 - i. un punto ogni sei mesi dalla data di esecuzione con la Forza pubblica dello sfratto;
 - ii. a parità di punteggio sarà data priorità, secondo l'ordine:
 - nuclei in cui siano presenti portatori di handicap e/o invalidità civile;
 - nuclei in cui siano presenti minorenni.
 - data presentazione della domanda.

Art. 9 Accesso utilizzo autorizzato alloggi ERP

1. Potranno accedere all'utilizzo autorizzato di un alloggio ERP coloro che abbiano presentato domanda di emergenza abitativa secondo le modalità indicate all'art. 5 del presente disciplinare, che presentino oltre i requisiti previsti dall'art. 14 della Legge regionale, anche quelli previsti per l'accesso all'emergenza abitativa all'art. 4 comma 2 del presente disciplinare ove maggiormente restrittivi.

2. L'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati alle percentuali di riserva di cui all'art.14 della Legge regionale avviene, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni di attribuzione del punteggio, attraverso lo scorrimento della relativa graduatoria nei limiti delle risorse a disposizione.

3. Per l'accesso alla percentuale di riserva di cui alla lett. d) del comma 2 dell'art. 14 della Legge regionale s.m.i., nonché per il comma 6 dello stesso articolo, si farà riferimento alla graduatoria emergenza abitativa. Per l'accesso alla riserva di cui alla lettera d) del comma 2 della Legge regionale si farà riferimento alla graduatoria di emergenza abitativa e dovrà essere intervenuto il decreto di trasferimento della proprietà del bene espropriato ai sensi art. 586 c.p.c. Per l'accesso alla percentuale di riserva di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 14 della Legge regionale s.m.i. si farà riferimento alla graduatoria sfratti.

4. I soggetti titolari di autorizzazione all'utilizzo provvisorio di un alloggio ERP sono tenuti a presentare domanda di assegnazione di alloggio ERP al Bando generale e, in presenza di condizioni più favorevoli, al Bando di aggiornamento, di cui agli artt. 8 e 9 del Regolamento comunale delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di ERP. La mancata partecipazione ai Bandi di concorso potrà essere valutata dalla Commissione emergenza abitativa ai fini della decadenza dall'autorizzazione e/o del mancato rinnovo alla sua scadenza.

5. La rinuncia immotivata ad un alloggio ERP idoneo al nucleo familiare comporterà l'esclusione dalla graduatoria emergenza abitativa per due anni e, conseguentemente l'esclusione anche dalla graduatoria sfratti. La Commissione emergenza abitativa valuta le motivazioni della rinuncia e decide in merito all'esclusione.

Art. 10 Accesso alle sistemazioni abitative di emergenza non di Edilizia residenziale pubblica

1. Al fine di individuare i beneficiari delle sistemazioni abitative di emergenza non aventi natura di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la Commissione emergenza abitativa dovrà tener conto delle caratteristiche soggettive dei richiedenti, valutando la soluzione più appropriata al caso concreto.

2. Per le finalità del presente articolo la graduatoria emergenza abitativa costituisce un supporto alla decisione amministrativa, volto ad agevolare l'individuazione dei possibili beneficiari sulla base di criteri trasparenti e di priorità socio-abitativa, tenuto conto degli elementi di valutazione indicati al comma 3.

3. La decisione della Commissione emergenza abitativa in merito all'ammissibilità dei soggetti alle sistemazioni abitative disponibili dovrà essere esito di una valutazione comparata delle diversificate esigenze soggettive e delle opportunità di soluzione accessibili per i richiedenti, avuto riguardo alla capacità di risposta complessiva del territorio all'emergenza abitativa. La Commissione, nella sua valutazione, potrà tener conto di particolari e documentate situazioni di urgenza a provvedere (presenza di situazioni di fragilità, imminenza esecuzione provvedimenti di rilascio, ecc.).

4. L'accesso alle soluzioni di emergenza abitativa avviene nei limiti delle risorse disponibili.

5. Qualora il richiedente, in possesso dei requisiti di accesso all'ERP, rinunci alla proposta di una sistemazione abitativa non di ERP, permarrà in graduatoria ai soli fini dell'accesso ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Il richiedente che non è in possesso dei requisiti di accesso all'ERP e che rinuncia senza idonea motivazione alla proposta di una sistemazione abitativa non ERP, idonea al nucleo familiare, sarà escluso dalla graduatoria.

La Commissione emergenza abitativa valuta le motivazioni della rinuncia e decide in merito all'esclusione.

6. Il nucleo familiare decade dal beneficio nei seguenti casi:

- a) mancato stabile utilizzo o abbandono del posto-letto/alloggio;
- b) cessione totale o parziale a terzi dell'alloggio, modificazione della destinazione d'uso;
- c) grave o reiterata violazione delle norme di utilizzo delle sistemazioni abitative non classificate ERP, stabilite nell'allegato B al presente disciplinare. Le norme di utilizzo dovranno essere sottoscritte ed accettate dai nuclei familiari inseriti. La mancata accettazione determina la decadenza dall'autorizzazione eventualmente già concessa;
- d) perdita dei requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica previsti dalla lettera c) alla lettera f) del paragrafo 2 dell'allegato A della Legge regionale;
- e) rinuncia non motivata ad alloggio ERP idoneo al nucleo familiare.

7. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 6 del presente articolo, l'interessato potrà incorrere nella sospensione immediata dell'autorizzazione all'accesso, ferma restando la valutazione della rilevanza della violazione ai fini della decadenza.

7 bis Al procedimento per la dichiarazione di decadenza si applicano le disposizioni di cui ai primi due periodi dell'articolo 38, comma 7, della legge regionale 2 gennaio 2019 n. 2, in quanto applicabili. Sulla decadenza decide il dirigente della struttura competente con propria determinazione, previa acquisizione del parere vincolante della Commissione emergenza abitativa di cui all'articolo 3.

8. L'autorizzazione all'accesso a sistemazioni di emergenza abitativa ha carattere provvisorio e non può essere disposta per un periodo superiore ad anni 3. Al termine del periodo di autorizzazione potrà essere disposto un nuovo periodo di autorizzazione a seguito di nuova valutazione della permanenza delle condizioni che rendono necessario l'inserimento in una sistemazione di emergenza abitativa, nonché dell'interesse pubblico.

8 bis. La Commissione emergenza abitativa, per motivate esigenze, ha facoltà di modificare la collocazione del nucleo familiare del beneficiario, offrendo una sistemazione alternativa.

Il beneficiario *è tenuto a trasferirsi nella nuova sistemazione offerta* ed in caso di mancata collaborazione nei termini richiesti, decadrà dall'autorizzazione all'inserimento nella sistemazione abitativa non classificata ERP.

Art. 11 Disposizioni Transitorie

1. Delle modifiche al disciplinare di accesso all'emergenza abitativa sarà data comunicazione attraverso un aggiornamento dell'Avviso pubblico per l'emergenza abitativa.

2. Le istanze inserite in graduatoria sulla base delle disposizioni previgenti, ove in possesso dei requisiti di accesso, permarranno in graduatoria fino alla loro scadenza.

ALLEGATO A DISCIPLINARE EMERGENZA ABITATIVA

	CONDIZIONI PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO GRADUATORIA EMERGENZA ABITATIVA	PUNTI
Condizioni abitative	1 dimora in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, comunque accertata (non cumulabile con i criteri da 2 a 11) (1)	Punti 5
	2 sfratto per morosità incolpevole	Punti 4
	3 abitazione in alloggio in affitto privato con canone locazione registrato superiore a 1/3 indicatore ISEE (non cumulabile con i criteri 2-6-8) (2)	Punti 3
	4 espropriazione forzata (3)	Punti 4
	5 provvedimento separazione con obbligo rilascio	Punti 1
	6 sfratto finita locazione	Punti 2
	7 Occupazione non autorizzata alloggio ERP per mancanza requisiti subentro contratto di locazione – obbligo di rilascio ex art. 34 LRT. 96/1996 o art. 37 L. 2/2019 (4)	Punti 2
	8 Sfratto per morosità o inadempimento contrattuale dal momento della convalida oppure rilascio alloggio di servizio, non ancora eseguiti	Punti 2
	9 inserimento presso strutture di accoglienza per l'emergenza abitativa, di natura assistenziale o terapeutica oppure (5) – (non cumulabile con i criteri 10-11)	5 punti + un punto per ogni anno di inserimento fino a un massimo di 10
	10 antigiocità dell'alloggio certificata dalla Azienda sanitaria locale	Punti 2
	11 sovraffollamento alloggio (oltre 2 persone a vano utile, ossia ogni vano esclusi cucina e servizi) oppure ospitalità temporanea in coabitazione con altro nucleo familiare, esclusi i nuclei familiari legati tra loro da rapporti di parentela fino al secondo grado, accertata dal Comune. (6)	Punti 2
Condizioni soggettive	12 minorenni presenti nel nucleo	2 punti per ogni minore (max 6 punti)
	13 nucleo monogenitoriale composto da figli minori o fiscalmente a carico (7)	Punti 2
	14 invalidità civile con accompagnamento o handicap grave art 3 comma 3 L.104/1992 (8)	Punti 5 (2 punti in più per ogni componente oltre il 1° con gravità uguale o inferiore)
	15 invalidità civile 100% o handicap art. 3 comma 1 L. 104/1992 (8)	Punti 4 (2 punti in più per ogni componente oltre il 1° con gravità uguale o inferiore)
	16 invalidità civile uguale o superiore a 67% oppure riconoscimento indennità di frequenza minori invalidi civili.	Punti 3
	17 età superiore a 75 anni (non cumulabile con i criteri n° 14 – 15 -16) (9)	Punti 2
	18 età compresa tra i 65 anni e i 75 anni (non cumulabile con i criteri n° 14 -15 -16) (9)	Punti 1
Situazione economica	19 attestazione ISEE inferiore a € 3.000 (10)	Punti 4
	20 attestazione ISEE compresa tra € 6.999 e € 3.000 (10)	Punti 3
	21 attestazione ISEE compresa tra € 13.000 e gli € 7.000 (10)	Punti 2
Storicità	22 storicità della domanda di emergenza abitativa (11)	Punti 2 per ogni anno di presenza dal momento della domanda (max 8 punti)
Gravità	23 eccezionale criticità della situazione da un punto di vista sociale e/o sanitario accertata e valutata dalla Commissione emergenza abitativa (12)	Punti 5

SPECIFICHE E NOTE ESPLICATIVE RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

(1) Il punteggio non viene riconosciuto a coloro che, pur trovandosi a vivere in un alloggio impropriamente adibito ad abitazione in esito a procedure di sfratto, posseggono i requisiti per essere inseriti nella graduatoria sfratti. A questi, a seconda dei casi, viene riconosciuto il punteggio per sfratto morosità incolpevole o finita locazione .

(2) Il contratto di locazione deve essere registrato e non deve essere in corso alcuna procedura di sfratto. Non deve essere presente morosità nel pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori. Sono inclusi i contratti di locazione in alloggi privati di “abitare supportato” su progetto della Salute Mentale ASL Toscana Nord-ovest. Sono altresì incluse le collocazioni ultra trimestrali presso affittacamere o alberghi a carico del richiedente.

(3) Il punteggio viene riconosciuto a partire dalla notifica del pignoramento del bene ai sensi dell'art. 555 codice procedura civile.

(4) Il punteggio viene riconosciuto solo a coloro che occupano un alloggio ERP senza autorizzazione per mancanza requisiti di subentro nel contratto di locazione. Non è riconosciuto a coloro che sono stati denunciati ai sensi art. 633 Codice penale per occupazione abusiva alloggi ERP e a coloro che occupano un alloggio ERP senza autorizzazione in esito a cessione dell'alloggio stesso da parte dell'assegnatario decaduto dalla titolarità dell'alloggio per tale circostanza.

(5) Il tempo decorre dal giorno di ingresso. La permanenza presso la struttura deve essere continuativa. Rientrano tra le strutture di accoglienza le sistemazioni provvisorie di emergenza abitativa del Comune di Livorno e quelle presso Enti del Terzo Settore. Rientrano tra le strutture gli alloggi supportati di proprietà comunale di Via della Giunaiola e Via del Littoriale, destinati all'accoglienza di persone in emergenza abitativa in carico alla Salute mentale adulti della ASL Toscana nord-ovest.

(6) Il punteggio di sovraffollamento viene riconosciuto esclusivamente se residenti.

(7) Per nucleo monogenitoriale si intende il nucleo familiare che presenta domanda di emergenza abitativa composto esclusivamente da un genitore con figli minori o fiscalmente a carico.

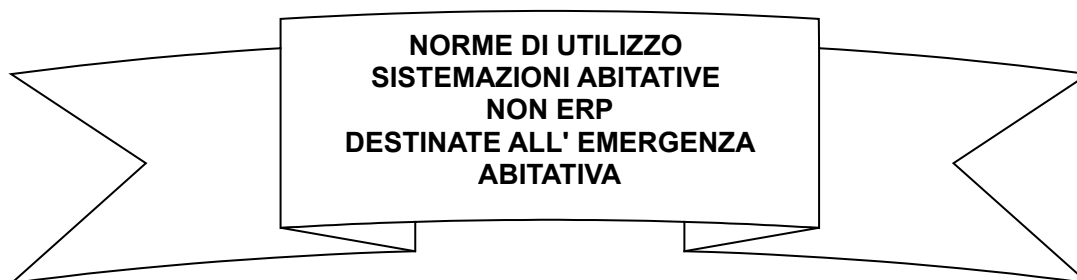
(8) Qualora nel nucleo familiare siano presenti più componenti con handicap od invalidità civile, verrà attribuito il punteggio corrispondente alla situazione più grave e due punti in più per ogni componente portatore di handicap od invalidità oltre il primo.

(9) Il punteggio relativo all'anzianità e quello relativo all'invalidità civile/handicap non sono cumulabili tra loro quando si riferiscono alla stessa persona. E' possibile cumulare i punteggi (nei limiti indicati dalla nota n° 8) quando si riferiscono a soggetti diversi facenti parte dello stesso nucleo familiare.

(10) Qualora il richiedente presenti più attestazioni ISEE, il punteggio verrà attribuito con riferimento al valore ISEE più alto.

(11) Il punteggio di storicità è attribuibile solo a decorrere dal 20 giugno 2017, pertanto non avranno rilevanza le pregresse domande di emergenza abitativa. Per l'attribuzione del punteggio è richiesta la continuità della presenza in graduatoria.

(12) Per essere riconosciuto tale punteggio deve essere fornita idonea documentazione il cui apprezzamento è valutato dalla Commissione emergenza abitativa. La Commissione è tenuta a motivare nel verbale della seduta le condizioni di criticità che determinano l'attribuzione del punteggio.



INDICE

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Conoscenza del regolamento

Art. 3 – Accesso alle strutture

Art. 4 - Gestione utenze

Art 5 – Riconsegna dell'alloggio e restituzione delle chiavi

CAPO II CENTRI DI ACCOGLIENZA – ALLOGGI IN COABITAZIONE

Art. 6 – Corretto utilizzo degli spazi comuni delle strutture in coabitazione

Art. 7 – norme di comportamento

CAPO III ALLOGGI AUTONOMI

Art. 8 – corretto utilizzo degli alloggi

Art. 9 – norme di comportamento

CAPO IV - SANZIONI

Art. 10 – Sanzioni

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina la regole di condotta e di gestione degli ambienti cui devono attenersi le persone che sono autorizzate dal Comune di Livorno all'ingresso in sistemazioni di emergenza abitativa ai sensi del Disciplinare per l'accesso all'emergenza abitativa approvato dal Comune di Livorno.

Ogni ospite è pertanto tenuta/o alla conoscenza ed al rispetto del presente Regolamento.

Per sistemazioni di emergenza abitativa (d'ora in poi genericamente “struttura/e”) si intendono locali, ambienti, alloggi destinati dall'Amministrazione comunale all'emergenza abitativa, nello specifico:

- alloggi in coabitazione pubblici o privati in disponibilità al Comune destinati a singoli o a nuclei familiari;
- alloggi autonomi pubblici o privati in disponibilità al Comune destinati a persone singole o a nuclei familiari
- Centro Homeless e Casa donne (Centri di accoglienza).

Art. 2 – Conoscenza del regolamento

Ogni ospite delle strutture al momento dell'ingresso dovrà sottoscrivere il presente regolamento e ne riceverà copia.

Gli ospiti di Casa donne e Centro Homeless dovranno altresì conoscere e sottoscrivere il regolamento di dettaglio previsto per le rispettive strutture dai soggetti gestori. In caso di contrasto normativo prevale il presente regolamento.

Il Regolamento è altresì affisso presso ogni struttura destinata all'emergenza abitativa.

Coloro che sono in carico al servizio sociale professionale dovranno altresì sottoscrivere insieme all'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo e al servizio sociale ed al responsabile/referente di struttura, un “contratto collaborativo” in cui verranno delineati gli obiettivi da raggiungere all'interno del progetto personalizzato finalizzato alla risoluzione delle problematiche che potranno essere presenti.

Al controllo del rispetto del regolamento è deputato il personale dell'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo, il personale che eventualmente ha assunto la gestione della struttura nonché il personale che svolge il servizio di sostegno e controllo per le strutture destinate all'emergenza abitativa in gestione diretta dell'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo (per identificare tale personale, d'ora in poi “operatori”).

La sottoscrizione del regolamento da parte dell'ospite comporta la sua conoscenza e l'integrale accettazione del suo contenuto. Il rifiuto di sottoscrizione del regolamento comporta la decadenza dall'autorizzazione all'accesso alla sistemazione abitativa.

Art. 3 – Accesso alle strutture

Possono dimorare in struttura esclusivamente i soggetti autorizzati. E' vietata la cessione del posto letto o dell'alloggio assegnato, anche parziale. La violazione di tale divieto comporta la decadenza dall'autorizzazione.

Al momento dell'ingresso saranno consegnate le chiavi della struttura che dovranno essere custodite con diligenza e non potranno essere consegnate a soggetti terzi non autorizzati. Al momento dell'uscita dalla struttura tutte le copie delle chiavi dovranno essere riconsegnate al personale.

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di effettuare controlli od ispezioni nelle strutture in qualsiasi momento. Nello specifico potranno accedere alle strutture il personale del Comune di Livorno nonché gli operatori.

Le persone inserite nelle strutture dovranno sempre consentire l'accesso. Gli accessi hanno come obiettivo la verifica del rispetto delle norme regolamentari e dello stato manutentivo della struttura. La data e l'ora dell'accesso sarà ordinariamente concordato.

Qualora dopo tre ripetuti tentativi consecutivi, tramite visita o contatto telefonico, sia impossibile

accedere alla struttura o contattare l'ospite gli operatori sono tenuti a segnalare all'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo lo stato di irreperibilità dello stesso. L'ingiustificato rifiuto a consentire l'accesso costituisce violazione del presente regolamento e il suo perdurare motivo di decadenza di diritto di usufruire dell'alloggio o del posto letto.

Il beneficiario della sistemazione dovrà consentire l'accesso per l'effettuazione di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Le chiavi di accesso alla struttura saranno detenute oltre che dal beneficiario anche dagli operatori e dalla proprietà. In caso di necessità od urgenza per impedire danni all'immobile o per motivi di sicurezza, la proprietà e/o i soggetti incaricati dalla stessa, potranno accedere all'immobile, anche senza il consenso del beneficiario.

Il beneficiario dovrà permettere l'esecuzione dei lavori che si rendono necessari. La mancata collaborazione potrà comportare la decadenza dall'autorizzazione.

Nel caso in cui sia effettuato un cambio di serratura, il beneficiario è obbligato a consegnare una copia della chiave agli operatori e alla proprietà.

Art. 4 – Gestione utenze

1. L'ospite al momento dell'ingresso in struttura e dell'uscita deve registrare la lettura dei diversi contatori; copia della lettura deve essere fatta pervenire agli operatori.

2. Nel caso in cui le spese delle utenze siano a carico del Comune ogni ospite è tenuto ad un uso responsabile dei consumi domestici (luce, acqua, gas, etc) ed è invitato ad utilizzare gli elettrodomestici seguendo le fasce orarie di consumo più economiche, nel tentativo di contenere le spese per le utenze.

3. Nelle strutture in coabitazione in cui l'utenza è intestata ad uno degli ospiti, le persone/i nuclei familiari inseriti sono tenuti al pagamento della quota loro spettante, calcolata ripartendo la fattura/bolletta in proporzione alla composizione numerica del nucleo. I pagamenti dovranno essere effettuati con puntualità entro i termini di scadenza.

Il personale con il consenso degli utenti potrà accantonare somme dagli stessi versati da utilizzare per il pagamento delle utenze. La somma accantonata dagli operatori per conto degli utenti non potrà superare gli €. 500.

Al momento dell'uscita dalla struttura la persona/il nucleo familiare dovrà anticipare il versamento della quota a suo carico per il periodo di permanenza, calcolata sulla media dei consumi del periodo, al personale che lo consegnerà all'intestatario dell'utenza al momento dell'arrivo della fattura. Il personale procederà a verificare a conguaglio la cifra effettivamente spettante, provvedendo a richiedere all'interessato l'eventuale maggiore spesa o a restituire all'interessato la somma eventualmente versata in eccedenza.

4. Negli alloggi autonomi le utenze sono intestate agli utilizzatori. Sono a carico degli utilizzatori i consumi nonché le spese di manutenzione ordinaria degli impianti (es. controllo caldaia revisione e pulizia).

Art. 5 - Riconsegna dell'alloggio e restituzione delle chiavi

Al momento del rilascio della struttura i soggetti interessati dovranno provvedere a sgomberare e pulire gli spazi assegnati, lasciandoli liberi dalle cose di loro proprietà.

Gli ambienti assegnati dovranno essere lasciati nelle stesse condizioni presenti al momento dell'ingresso, salvo il naturale deperimento per l'uso.

Laddove vengano lasciati/abbandonati degli oggetti personali, all'interno o all'esterno della struttura, questi saranno gettati/smaltiti decorsi 7 giorni dall'uscita. I proprietari dei beni non potranno vantare alcuna pretesa o risarcimento per tale smaltimento.

La data di rilascio dovrà essere concordata con il personale con un preavviso di almeno sette giorni al fine di programmare il sopralluogo per la verifica della conformità dello stato degli ambienti

assegnati.

Nel caso di abbandono della struttura gli oggetti e i beni ivi rinvenuti saranno gettati/smaltiti entro 7 giorni decorrenti dal momento della decadenza dall'autorizzazione.

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti in ragione delle violazioni delle norme regolamentari.

CAPO II CENTRI DI ACCOGLIENZA – ALLOGGI IN COABITAZIONE

Art. 6 – Corretto utilizzo degli spazi comuni delle strutture in coabitazione

E' vietato:

- a) introdurre all'interno della struttura bevande alcoliche, sostanze stupefacenti, oggetti contundenti o da taglio e armi, anche se regolarmente denunciate;
- b) fumare in tutti gli spazi interni della struttura, all'infuori di quelli specificamente concordati con il personale dell'equipe del sostegno all'abitare;
- c) destinare ad esclusivo uso personale qualsiasi parte degli spazi comuni, occupandoli con oggetti personali che possono impedirne o limitarne l'uso da parte delle/degli altre/i ospiti;
- d) introdurre/detenere animali all'interno della struttura salvo autorizzazione dell'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo;
- e) detenere materiale tossico, esplosivi e infiammabili, all'interno e all'esterno della struttura (comprese bombole del gas);
- f) effettuare scritte e affissioni non autorizzate, all'interno e all'esterno della struttura;
- g) apportare modifiche strutturali non autorizzate ai locali della struttura; sostituire porte e/o finestre; smantellare o danneggiare sanitari;
- h) lasciare i rifiuti al di fuori dei cassonetti a ciò destinati nonché abbandonare rifiuti domestici od ingombranti. L'ospite è tenuto a smaltire correttamente i propri rifiuti ordinari, rispettando le regole per la raccolta differenziata, ed ingombranti, avvalendosi del servizio pubblico di smaltimento rifiuti o provvedendovi autonomamente, con eventuali oneri a proprio carico, qualora non possa accedere a tale servizio.
- i) rispettare le regole di organizzazione/gestione degli spazi comuni o riservati stabilite dal personale (a titolo esemplificativo luoghi dove stendere i panni, gestione lavatrici, orario televisione, ecc.).

Art. 7 – norme di comportamento

Gli ospiti delle strutture sono tenuti al rispetto delle seguenti regole di comportamento:

- a) avere cura della propria igiene personale e di quella dei propri figli, ove presenti;
- b) tenere in ogni momento una condotta corretta e rispettosa delle esigenze delle/degli altre/i ospiti e del personale quando presente in struttura;
- c) rispettare le norme di civile convivenza e tutelare la propria ed altrui intimità, evitando tutto ciò che può arrecare disturbo (a titolo esemplificativo: sbattere le porte, trascinare sedie e tavolo, usare toni di voce alti, tenere alto il volume degli apparecchi radio-televisivi, ecc.);
- d) utilizzare gli oggetti e i beni presenti nella struttura solo per gli usi cui sono destinati, con cura e diligenza, al fine di evitarne il deterioramento o il danneggiamento; l'ospite è tenuto al risarcimento del danno arrecato;
- e) curare l'igiene e la pulizia degli ambienti assegnati e degli spazi comuni secondo la programmazione delle pulizie definita dal personale;
- f) comunicare agli operatori la condizione di malattia contagiosa o trasmissibile, al fine di permettere di adottare tutte le necessarie misure di prevenzione del rischio di contagio ad altri ospiti;
- g) partecipare alle riunioni e ai colloqui richiesti dal personale o dall'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo;
- h) appropriarsi od utilizzare beni privati altrui e consumare generi alimentari altrui senza

consenso; il furto commesso all'interno della struttura determina la decadenza dall'autorizzazione; nel caso di denuncia alle autorità, copia degli atti dovrà essere consegnata agli operatori;

- i) non devono disturbare, minacciare, offendere, molestare, esercitare violenza verso i componenti il proprio nucleo familiare, altri ospiti, il vicinato o verso gli operatori; nel caso di denuncia alle autorità, copia degli atti dovrà essere consegnata agli operatori;
- j) comunicare agli operatori l'eventuale assenza e la data di rientro prevista. L'assenza per un periodo superiore a 15 giorni dovrà essere autorizzata dall'Amministrazione comunale; l'assenza non comunicata agli operatori sarà considerata abbandono della struttura e potrà comportare la decadenza dall'autorizzazione;
- k) non sono consentite visite all'interno delle strutture; l'ingresso di soggetti terzi per esigenze di cura o accudimento deve essere autorizzata dal personale;
- l) è vietato audio-registrare e video-registrare persone e luoghi e divulgarne il contenuto senza autorizzazione, nonché l'installazione di telecamere esterne ed interne senza autorizzazione.

CAPO III ALLOGGI AUTONOMI

Art. 8 – corretto utilizzo degli alloggi

E' vietato:

- a) introdurre/detenere all'interno dell'alloggio bevande alcoliche, sostanze stupefacenti, oggetti contundenti e armi, anche se regolarmente denunciate;
- b) introdurre/detenere animali all'interno della struttura salvo autorizzazione dell'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo;
- c) introdurre/detenere materiale tossico, esplosivi e infiammabili, comprese bombole del gas;
- d) effettuare scritte e affissioni non autorizzate; è consentito appendere quadri, specchi, appendiabiti, mensole, pensili bagno e cucina.
- e) apportare modifiche strutturali non autorizzate ai locali della struttura; sostituire porte e/o finestre; smantellare o danneggiare sanitari;
- f) lasciare i rifiuti al di fuori dei cassonetti a ciò destinati nonché abbandonare rifiuti domestici od ingombranti; il nucleo autorizzato è tenuto a smaltire correttamente i propri rifiuti ordinari, rispettando le regole per la raccolta differenziata, ed ingombranti, avvalendosi del servizio pubblico di smaltimento rifiuti o provvedendovi autonomamente, con eventuali oneri a proprio carico, qualora non possa accedere a tale servizio.
- g) Il nucleo autorizzato ha l'obbligo di provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria/revisione dell'impianto termico e di conservare con diligenza la documentazione relativa all'impianto, nonché quella attestante l'avvenuta revisione periodica. Copia della documentazione dovrà essere consegnata agli operatori. L'omessa consegna agli operatori della documentazione attestante l'effettuazione dei controlli previsti dalla legge, sarà interpretata come omesso adempimento e comporterà la decadenza dall'autorizzazione.

Art. 9 – norme di comportamento

Le persone/i e nuclei familiari inserite/i sono tenuti al rispetto delle seguenti regole di comportamento:

- a) utilizzare gli oggetti e i beni presenti nella struttura solo per gli usi cui sono destinati, con cura e diligenza, al fine di evitarne il deterioramento o il danneggiamento; l'ospite è tenuto al risarcimento del danno arrecato;
- b) curare l'igiene e la pulizia dell'alloggio;
- c) partecipare alle riunioni e ai colloqui richiesti dal personale o dall'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo;
- d) non devono disturbare, minacciare, offendere, molestare, esercitare violenza verso i componenti il proprio nucleo familiare, verso il vicinato o gli operatori; nel caso di

- denuncia alle autorità, copia degli atti dovrà essere consegnata agli operatori;
- e) comunicare agli operatori l'eventuale assenza dall'alloggio e la data di rientro prevista; l'assenza per un periodo superiore a 15 giorni dovrà essere autorizzata dall'Amministrazione comunale; l'assenza non comunicata agli operatori sarà considerata abbandono della struttura e potrà comportare la decadenza dall'autorizzazione;
 - f) l'ospitalità temporanea di terze persone (con pernottamento) deve essere autorizzata; l'ingresso di soggetti terzi per esigenze di cura o accudimento deve essere autorizzata dal personale; è consentita la visita occasionale diurne di parenti o amici.

CAPO IV SANZIONI

Art. 10 – Sanzioni

I comportamenti contrari al presente Regolamento verranno segnalati dal personale all'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo.

In relazione alla gravità o al reiterarsi della violazione del regolamento, potranno essere adottate le seguenti sanzioni:

- **richiamo scritto;**
- **sospensione temporanea**, per un periodo variabile da 3 a 60 giorni;
- **decadenza** dall'autorizzazione.

Il richiamo scritto viene disposto di norma dagli operatori e comunicato al Comune, il quale, qualora le condotte in violazione delle norme di regolamento siano reiterate, potrà avviare il procedimento di decadenza. La lievità della violazione delle norme non potrà essere addotta a giustificazione qualora la violazione sia ripetuta nel tempo od immotivata.

In caso di grave violazione delle norme del regolamento il Comune potrà sospendere immediatamente l'autorizzazione, con contestuale avvio del procedimento di decadenza.

In caso di grave violazione delle norme regolamentari, il personale incaricato della gestione e/o del controllo delle strutture potrà allontanare immediatamente l'ospite, sospendendone l'autorizzazione, avvalendosi se necessario del supporto delle Forze dell'ordine. Per l'allontanamento/sospensione, in casi di urgenza a provvedere, non è richiesta la forma scritta. Del provvedimento dovrà essere data immediata comunicazione al Comune per la conferma/revoca dello stesso e/o l'avvio del procedimento di decadenza.